PROVINCIA DI LECCE
Protocollo N.0031066/2024 del 30/07/2024

E

AIA ex art.29-octies del D.Lgs n.152/2006 D.G.R. Puglia 1388/2006 e 648/2011

ECOLIO s.r.l.

Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti liquidi

Sede legale: Strada Calvani, 8 - 70124 Bari

Sede operativa: località Masseria Zappi - 73026 Melendugno (Le)

Aggiornamento per riesame/rinnovo

a seguito della

- *Pubblicazione della decisione della commissione n.2018/1147 del 10/08/2018 "Conclusioni sulle Migliori Tecnologie Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti" ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio"*
- *L.R.32/2018: disciplina in materia di emissioni odorigene*

Riferimenti catastali: Fg. 44 p.lla 90,92

Autorizzazione Integrata Ambientale vigente:
DDR 115 del 18/05/2011

Consulenza tecnica

Ing. Daniela Travisani
Via F.Rossi - 76012 Canosa di Puglia (BT)
e-mail: daniela.travisani@ingpec.eu

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI
INGEGNERE DANIELA TRAVISANI
Sez. A - 902
SETTORE CIVILE AMBIENTALE INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Legale rappresentante

Sig.Italo Forina
Strada Calvani, 8 - 70124 Bari
Tel: 348.6056759
indirizzo PEC: ecoliosrl@pec.it

ECOLIO s.r.l.
L'Amministratore

ELABORATO	*DATA*	*SCALA*	*ALLEGATO*
NOTA DI RISCONTRO PARERI ENTI 10/2022	07-2024		

AGGIORNAMENTO	*DATA*	*DESCRIZIONE*

Ai termini di legge, ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza la nostra autorizzazione

1. PREMESSA

La presente in riscontro agli elementi di approfondimento richiesti in occasione della Conferenza dei Servizi del 06 ottobre 2022.

Nella tabella che segue si riportano pertanto le richieste di chiarimento ed i relativi riscontri da parte della Società.

2. RISCONTRO PARERI

1. Al termine della riunione gli enti hanno chiesto al gestore di integrare la documentazione di progetto con la verifica della compatibilità dell'impianto con l'attuale Piano dei Rifiuti Speciali, con acquisizione di pareri aggiornati sulla localizzazione dell'impianto da parte degli enti preposti alla tutela dei vincoli eventualmente presenti (escludenti o penalizzanti)	A tal proposito si evidenzia che la stessa richiesta è pervenuta dalla Provincia di Lecce in occasione della prima conferenza del 27/05/2022 come da verbale prot. 24171-2021 a cui il Gestore ha puntualmente risposto. La verifica portava alla seguente conclusione: "*Nel merito si rimanda all'elaborato R.AIA3 "Verifica di compatibilità con il PRGRS". L'impianto della Ecolio è classificato come "esistente" ai fini del PRGRS. Dalla verifica di compatibilità emerge che le modifiche progettuali proposte:* *• saranno realizzate all'interno della recinzione dell'installazione esistente e quindi non necessitano di "mutamenti degli estremi catastali",* *• non necessiteranno di ampliamento di superficie, ovvero estensione degli estremi catastali;* *• non comporteranno "un aumento nella produzione di emissioni nelle diverse componenti ambientali" atteso che gli interventi in progetto sono mirati all'adeguamento alle sopravvenute norme di salvaguardia ambientale (LR 32.2018 emissioni odorigene) ed alle migliori tecniche disponibili (C-BAT - decisione Europea n. 1147/2018) bensì contribuiranno ad una diminuzione delle emissioni nei diversi comparti ambientali impegnati. Pertanto è esclusa l'applicabilità dei criteri di localizzazione del PRGRS agli interventi in progetto*" Stessa richiesta è poi pervenuta con l'invio del verbale della conferenza del 06/10/2022 a seguito dell'approvazione del nuovo piano di cui alla DGR dell'11/05/2022 benchè al paragrafo 8.3 è precisato: "I procedimenti autorizzativi, inclusi quelli contemplati dalla Parte II e della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, in corso alla data di approvazione del presente Piano **sono conclusi secondo le norme di pianificazione vigenti al momento della presentazione** dell'istanza, fatta salva la facoltà del proponente di chiedere – entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Piano - che l'istanza sia esaminata secondo le

	norme del presente Piano." Il Gestore nel documento R.AIA. 3 "Verifica di compatibilità con il PRGRS" Rev02, ha riportato la verifica secondo i due piani dei rifiuti speciali
2. Prima di entrare nel merito degli aspetti tecnici, esprime una considerazione sulle categorie IPPC in cui è da inquadrare l'installazione. Il tema era stato oggetto di richiesta di integrazione alla ditta; in base alle risposte fornite, ARPA ritiene che la categoria 5.1 lett. a) non sia attribuibile all'attività in oggetto, in quanto riferita al trattamento biologico di rifiuti pericolosi che non viene svolta presso ECOLIO. I rifiuti pericolosi sono soggetti solo a trattamento chimico-fisico nell'impianto termico. Si propone all'Autorità Competente di valutare l'opportunità di eliminare la categoria 5.1. lett.a).	Fermo restando le valutazioni da parte dell'Autorità Competente si ribadisce quanto già esposto nelle precedenti note: In relazione alle categorie IPPC individuate si ritiene che siano corrette quelle indicate in virtù della definizione di installazione di cui all'art. 5 comma 1 lett. i-quater: "*installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda* ***e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto*** *e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;".* Di conseguenza, per il trattamento dei rifiuti pericolosi sono state individuate sia l'attività 5.1b che la 5.1.a essendo la sezione biologica tecnicamente connessa con il trattamento principale termico poiché utile all'affinamento dell'evaporato uscente dalla sezione termica. Pertanto a detta della Scrivente si ritengono corrette le attività elencate. L'attività di miscelazione tra rifiuti non pericolosi e tra pericolosi aventi medesime caratteristiche di pericolo è ulteriore attività connessa ai trattamenti principali termico e biologico.
3. Per quanto riguarda, invece, la richiesta formulata dalla ditta circa l'operazione D15 per alcune tipologie di rifiuti prodotti, per le quali la ditta ha difficoltà alla gestione delle stesse nel regime di deposito temporaneo, evidenzia la necessità che in autorizzazione siano espressamente riportate le tipologie di rifiuti per cui si concede l'operazione D15, le relative aree/serbatoi di stoccaggio e che sia chiaro l'obbligo che i rifiuti gestiti in operazione D15 dovranno essere smaltiti presso impianto terzo finale senza alcuna possibilità di essere prima sottoposti ad operazione di recupero. Invece, per i rifiuti prodotti e gestiti in regime di deposito temporaneo, si chiede di esplicitare il criterio adottato (ex art. 185-bis comma 2 lett. b del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), se temporale o quantitativo.	Le aree/serbatoi di stoccaggio dei rifiuti che verranno gestiti sia in deposito preliminare che in deposito temporaneo sono state esplicitate nella tavola grafica T.AIA 10 PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE AREE PER IL DEPOSITO DEI RIFIUTI PRODOTT_rev02 inviata con pec del 21/09/2022. Per i rifiuti sottoelencati è stata richiesta l'autorizzazione al deposito preliminare D15 di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., laddove si è nell'impossibilità di gestire i rifiuti prodotti secondo i limiti temporali del deposito temporaneo:

	- Vaglio codice EER 190801 depositato in cassoni quantitativo massimo istantaneo 60 mc; - Sabbie codice EER 190802 depositato in cassoni quantitativo massimo istantaneo 60 mc; - Concentrato da trattamento termico EER 190814 depositato in serbatoio D106 quantitativo massimo istantaneo 600 mc; - Concentrato da trattamento termico EER 190813* depositato in serbatoio D122 quantitativo massimo istantaneo 28 mc - Retentato da trattamento di osmosi EER 190814 depositato nei serbatoi D703 A e D703B quantitativo massimo istantaneo 80 mc; - Fanghi da attività di centrifugazione e manutezione EER 190814 depositati in cassoni/vasche quantitativo massimo istantaneo 70 mc; - Fanghi da attività di centrifugazione EER 190812 depositati in cassoni/vasche quantitativo massimo istantaneo 70 mc; Per il rifiuto: - Concentrato da trattamento termico EER 130506* depositato in serbatoio D122 quantitativo massimo istantaneo 28 mc Si richiede l'autorizzazione al deposito preliminare D15 di cui all'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o alla messa in riserva R13 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.., a seconda delle analisi di caratterizzazione che verranno effettuate a seguito della produzione in base alle quali il rifiuto potrà essere inviato a smaltimento o recupero secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. Tutti gli altri rifiuti prodotti (ad es. 150102 imballaggi in plastica, 150203 materiali filtranti, 200101 carta e cartone, ecc) verranno gestiti in regime di deposito temporaneo secondo il criterio quantitativo.

4. L'ing. Aloisi passa poi ad esaminare gli aspetti di natura tecnica. Per quanto riguarda la richiesta di monitoraggio delle acque trattate, prima di ogni operazione di scarico, al fine di valutare il rispetto dei limiti della tabella 4 del DLgs n. 152/06, il Gestore, nella documentazione di settembre, ha risposto che, per alcuni parametri, le analisi richiedono più giorni. L'ing. Aloisi richiede alla ditta di specificare quali siano questi parametri, al fine di individuare un protocollo specifico per lo scarico, altrimenti non avrebbe senso l'inserimento della sezione di osmosi inversa, la cui finalità è quella di trattare i reflui che non rispettano i valori limite di cui sopra. Nella documentazione presentata, non risulta presente il format del registro da predisporre per l'annotazione delle operazioni di scarico (orario di inizio e fine, ecc.) e dell'utilizzo dell'impianto di osmosi (registrazione mensile del quantitativo mensile dei tre flussi misurati, ecc.), come richiesto nella nota ARPA di febbraio 2022.	Nel merito si evidenzia che il laboratorio interno oltre ad effettuare le analisi sui principali parametri inerenti lo scarico, effettua anche analisi sui processi e sui rifiuti in ingresso. Come già evidenziato nel PMeC, soluzioni tecnico-impiantistiche-gestionali, non consentono di poter effettuare quotidianamente analisi complete di cui alla Tabella 4 Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06, e per giunta, più volte al giorno. I parametri che il laboratorio riesce ad analizzare quotidianamente (in base alla strumentazione a disposizione e al personale presente) e ogni decade sono quelli indicati al paragrafo 6.1 del PMeC. Poiché i parametri di processo e quindi di scarico non variano repentinamente, il laboratorio interno attraverso un'analisi del trend dei valori avrà la possibilità di analizzarne l'andamento ed evitare il superamento dei valori limite attraverso l'utilizzo dell'impianto di osmosi. Nella documentazione presentata non è stato inserito il format del registro di scarico a seguito dell'installazione della nuova sezione di filtrazione e del comparto di osmosi poiché risulta prematuro in questa fase atteso che una volta installate le macchine e verificato il funzionamento delle stesso ne verrà predisposto uno ad hoc e trasmesso ad Arpa.
5. Sempre in tema di scarico, la rappresentante di ARPA richiede alla ditta se è stata valutata la funzionalità della trincea drenante dal momento che il sistema risulta essere stato realizzato nel 1998-1999. Suggerisce alla Provincia, in qualità di autorità Competente all'autorizzazione allo scarico, di valutare la necessità di aggiornamento o meno. Richiede poi alla ditta di specificare la funzione dei pozzi anidri posti nelle vicinanze della trincea; il dubbio è se gli stessi possano costituire delle vie preferenziali di diffusione per le acque reflue verso le acque sotterranee e se non si debba valutare l'eventuale chiusura. Perplessità, in particolare, si esprimono per il pozzo indicato con P4, per il quale non si hanno dati di monitoraggio; gli altri due, P1 e P2, dovrebbero coincidere con i pozzi spia n.1 e n.2 individuati nel Piano di Monitoraggio (PMC). Ne chiede conferma.	Si allega l'elaborato "VERIFICA DI FUNZIONALITÀ DELLA TRINCEA PERDENTE" di febbraio 2023 a firma del Dott. Geol. Luigi Candido.
6. Per quanto riguarda, invece, il pozzo di prelievo idrico, l'ing. Aloisi chiede alla ditta se la concessione è stata rinnovata, dal momento che nel PMC è indicata la validità di 5 anni a partire dal 09/03/2017.	L'istanza di rinnovo è stata acquisita dal sistema della Provincia di Lecce in data 23/09/2022. In data 18/07/2023 la Provincia di Lecce ha richiesto una serie di integrazioni inviate dalla Società in data 03/11/2023. Ad oggi il procedimento non è stato concluso

7.

Passando agli aspetti del PMC, in fase di richiesta di integrazioni, era stato richiesto di individuare delle azioni per il controllo dello stato dei serbatoi e dei bacini di contenimento. La ditta ha risposto che farà una verifica/un collaudo annuale; si ritiene che tale aspetto sia da ampliare, prevedendo delle altre azioni di controllo con frequenza più ravvicinata. ARPA suggerisce di integrare il PMC:

- al paragrafo 12.2. MONITORAGGIO VASCHE/SERBATOI E BACINI DI CONTENIMENTO sia inserita una tabella, con la previsione di una verifica mensile delle aree di stoccaggio delle materie prime e rifiuti in ingresso:

Tabella xxx: Aree di stoccaggio e serbatoi dei combustibili e materie prime e ausiliarie liquide

Tipo di verifica	Frequenza	Monitoraggio/ registrazione dati
Ispezione visiva per la verifica dello stato di integrità: • dei serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili allo stato di liquido; • dei serbatoi per lo stoccaggio delle materie ausiliarie allo stato di liquido; • degli organi tecnici utili alla gestione delle operazioni di riempimento e di prelievo delle materie prime dai serbatoi; • dei bacini di contenimento	*Mensile*	Annotazione su registro delle manutenzioni delle date di esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed esito. Nel caso di esecuzioni di manutenzioni registrare la descrizione del lavoro effettuato.

Il paragrafo 12.2 "Monitoraggio vasche/serbatoi e bacini di contenimento" del PMeC rev 03 è stato aggiornato con quanto richiesto.

8.

Altri aspetti per i quali ARPA ritiene necessario integrare il PMC sono:

- per i rifiuti prodotti, sia meglio esplicitato quanto riportato al paragrafo 12.4. MANUTENZIONI ORDINARIE, pag. 45, inserendo la seguente tabella:

Tabella xx - controlli visivi su deposito temporaneo e stoccaggio rifiuti (D15)

Stoccaggio	Modalità di controllo stato stoccaggio	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Aree di stoccaggio esterne (per rifiuti allo stato solido)	Controllo visivo	trimestrale	Registrazione trimestrale su registro di gestione interno

Stoccaggio	Modalità di controllo stato stoccaggio	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Aree di stoccaggio rifiuti allo stato liquido in contenitori stagni con bacino di contenimento	Controllo visivo della tenuta dei contenitori dei rifiuti e del bacino di contenimento	trimestrale	Registrazione trimestrale su registro di gestione interno

Il paragrafo 12.4 "Manutenzioni ordinarie " del PMeC rev 03 è stato aggiornato con quanto richiesto.

<table>
<tr><th></th><th></th></tr>
<tr><td>

- I controlli sui rifiuti prodotti devono includere anche la verifica della presenza di idonea cartellonistica riportante il codice EER, eventuali classi di pericolo e norme di comportamento e manipolazione, la verifica dell'integrità dei contenitori dedicati, i quantitativi in deposito, etc. Di tali attività ne sia data evidenza tramite registrazione delle verifiche eseguite, da effettuare con frequenza almeno mensile, secondo il seguente schema esemplificativo:

Tabella xx - controlli dei quantitativi in deposito temporaneo

<table>
<tr><th>Area di stoccaggio (denominazione)</th><th>Coordinate/ ubicazione</th><th>Data del controllo</th><th>Codici EER presenti</th><th>Stato fisico dei singoli rifiuti</th><th>Fase di provenienza</th><th>Modalità di stoccaggio</th><th>Quantità presenti al momento del controllo (t o m3)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

</td><td></td></tr>
<tr><td>

9.

- per la nuova sezione di filtrazione, siano individuate specifiche azioni di manutenzione, quali rigenerazione o sostituzione/pulizia dei filtri a sabbia.

</td><td>Come già evidenziato al punto 4, in questa fase non si hanno a disposizione gli elementi necessari per poter istituire un registro ad hoc per una sezione ancora da installare. Il gestore si impegna ad istituire il suddetto registro a seguito dell'installazione della sezione e ad inviarlo ad Arpa.</td></tr>
<tr><td>

10.

- inserire la registrazione dei quantitativi di permeato utilizzato, specificando la fase di utilizzo prevista (bagnatura piazzali, ecc.):

Tabella xx - recupero permeato

<table>
<tr><th>Fonte acque recuperata</th><th>Punto di misura</th><th>Quantità recuperata (m^3)</th><th>Frequenza</th><th>Fase di utilizzo</th><th>Modalità di registrazione</th></tr>
<tr><td>vasca di accumulo permeato</td><td>contatore</td><td></td><td>mensile</td><td></td><td></td></tr>
</table>

</td><td>Si rimanda a quanto indicato al punto 9</td></tr>
<tr><td>

11.

- inserire il monitoraggio dell'efficienza energetica (almeno semestrale), tramite il parametro cosφ determinabile dalla lettura diretta del rifasatore o dalle fatture dell'Ente Gestore, al fine di valutare la necessità di intervento sul sistema di rifasamento dell'energia elettrica e limitare le dispersioni energetiche.

</td><td>L'efficienza energetica verrà verificata semestralmente tramite il parametro cosf attraverso le letture delle fatture del Gestore. Il dato verrà riportato nel registro interno d'impianto con indicazione di eventuali interventi effettuati sul sistema.</td></tr>
</table>

12. ARPA richiede che il monitoraggio della matrice suolo sia effettuato con frequenza almeno biennale, in considerazione della tipologia di impianto e dello scarico su recapito finale suolo; si richiede di indicare nel PMC le coordinate dei punti di misura (sono riportate nella relazione EL-DES).	Il paragrafo 7.2 Monitoraggio suoli del PMeC è stato aggiornato riportando la frequenza di autocontrollo biennale e riportando le coordinate dei punti di misura.
13. Segnala, inoltre, che: • nella tabella 7 per i parametri *Temperatura* e *Conducibilità*, non è indicata la metodica analitica. A tal proposito, ARPA precisa anche che non si condivide la dichiarazione riportata a pag. 5 "*Inoltre, si evidenzia che le metodiche di campionamento/analisi indicate nel presente PMeC possono essere oggetto di modifica nel corso del tempo a causa di revisioni successive o ritiri con/senza sostituzione del metodo indicato. In ogni caso, previa segnalazione del laboratorio al Gestore, verranno ritenute accettabili esclusivamente metodiche ufficiali (ad es. APAT, EPA, UNI, ISO, NIOSH, OSHA)*. L'adozione, durante gli autocontrolli, di metodiche analitiche differenti da quelle indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere oggetto di comunicazione preventiva ad ARPA e all'Autorità Competente, corredata da relazione di equivalenza tra le metodiche, per le opportune verifiche;	In tabella 7 del PMeC rev 03 sono state indicate le metodiche di campionamento e d analisi per la temperatura e conducibilità. Il paragrafo 2.3 "Gestione dell'incertezza di misura" è stato aggiornato.
14. • nel PMC dovrebbe essere riportato, nella sezione di restituzione dati, l'impegno del Gestore a conservare i dati di monitoraggio per un periodo di almeno 10 anni *e comunque per tutta la durata dell'AIA* e a ricevere dai laboratori i risultati analitici entro 90 g dal campionamento.	Il paragrafo 2.2 del PMeC è stato aggiornato con quanto richiesto "*La documentazione relativa agli autocontrolli sarà conservata su idoneo supporto informatico/registro e/o in copia cartacea per un periodo minimo di 10 anni salvo diversa indicazione da parte dell'Autorità Competente e comunque per tutta la durata dell'AIA.* *Il Gestore chiederà ai laboratori esterni l'impegno a trasmettere i risultati analitici entro 90 giorni dal campionamento*"
15. • nell'intestazione di pagina del PMC REV 02 di settembre 2022 è riportata erroneamente la sigla REV01.	La revisione del PMeC è stata corretta ed indicata come REV03